



Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI S.I.T.A.F. SPA

Premessa

Il presente Regolamento disciplina la formazione dell'Elenco di Operatori Economici che la Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. (siglabile S.I.T.A.F. S.p.A.) - di seguito anche la Società - intende costituire, per le finalità di seguito indicate, esclusivamente con modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma denominata "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".

La piattaforma telematica per e-procurement fa capo alla Società DigitalPA s.r.l., corrente in Via San Tommaso D'Aquino 18/a - 09134 Cagliari.

Gli operatori economici interessati a far parte dell'Elenco devono osservare le disposizioni del presente Regolamento e le indicazioni relative alla registrazione sulla piattaforma, secondo quanto previsto nei Manuali tecnici disponibili direttamente nella piattaforma, come di seguito indicato. Pertanto, la procedura di iscrizione all'Elenco Operatori Economici di S.I.T.A.F. S.p.A. è regolata:

- dalle disposizioni del presente Regolamento;
- dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili su <https://sitaf.acquistitelematici.it/manuali>

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della propria candidatura all'iscrizione nell'Elenco, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Articolo 1 – Ambito di utilizzo

L'Elenco viene utilizzato per la selezione dei partecipanti alle procedure di scelta dei contraenti della Società in conformità alla normativa applicabile agli affidamenti e pertanto:

- per l'affidamento di lavori, servizi (compresi quelli di architettura e di ingegneria) e forniture mediante procedure negoziate ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") ed in particolare dell'art. 50 del suddetto Codice, e - ove occorra - dell'art. 76 del Codice;
- per l'affidamento diretto di lavori, servizi (compresi quelli di architettura e di ingegneria) e forniture, anche con procedure privatistiche nei limiti e negli ambiti consentiti dal Codice.

L'iscrizione è a titolo gratuito. La domanda di iscrizione potrà essere presentata in qualsiasi momento. Gli operatori economici, per le comunicazioni, le dichiarazioni e la domanda di iscrizione dovranno utilizzare esclusivamente la lingua italiana.

L'iscrizione all'Elenco non garantisce all'Operatore Economico alcun affidamento.

La domanda di iscrizione costituisce accettazione di tutte le condizioni previste nel presente Regolamento e nei relativi allegati, del Codice Etico e di Comportamento e della informativa Privacy della Società.

Articolo 2 - Operatori economici ammessi



Coerentemente con quanto prevista dall'art. 65, del Codice, sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco relativo alle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture, gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 66, del Codice sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco relativo alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i seguenti operatori economici:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui all'art. 66 comma 1 lettera b) del Codice, le società di ingegneria di cui all'art. 66, comma 1 lettera c) del Codice, i consorzi;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone, oppure nella forma di società cooperativa, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali, oppure nella forma di società cooperative che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 3 - Composizione dell'Elenco e fasce di importo

L'Elenco è organizzato nelle seguenti quattro Sezioni:

Esecutori di lavori pubblici;
Fornitori di beni e servizi;
Tecnici progettisti e assimilati;
Professionisti (non tecnici).

distinte per fasce d'importo e articolate nelle categorie merceologiche di cui all'Allegato 1 (Elenco



Categorie Merceologiche).

- **Sezione Esecutori di lavori pubblici** suddivisa nelle seguenti fasce di importo:
 - Fascia 1: da euro 0 a euro 149.999,99
 - Fascia 2: da € 150.000,00 ad € 257.999,99 (I classifica)
 - Fascia 3: da € 258.000,00 ad € 515.999,99 (II classifica)
 - Fascia 4: da e 516.000,00 ad € 1.032.999,99 (III classifica)
 - Fascia 5: da € 1.033.000,00 ad € 1.499.999,00 (III bis classifica)
 - Fascia 6: da € 1.500.000,00 ad € 2.581.999,00 (IV classifica)
 - Fascia 7: da € 2.582.000,00 ad € 3.499.999,99 (IV bis classifica)
 - Fascia 8: da € 3.500.000,00 ad € 5.164.999,99 (V classifica)
 - Fascia 9: da € 5.165.000,00 ad € 10.328.999,99 (VI classifica)
 - Fascia 10: da € 10.329.000,00 ad € 15.493.999,99 (VII classifica)
 - Fascia 11: oltre € 15.494.000 (VIII classifica)

- **Sezione Fornitori di beni e servizi** suddivisa nelle seguenti fasce di importo:
 - Fascia 1: fino ad € 14.999,99
 - Fascia 2: da € 15.000,00 ad € 39.999,99
 - Fascia 3: da € 40.000,00 ad € 139.999,99
 - Fascia 4: da € 140.000,00 ad € 214.999,99
 - Fascia 5: Da € 215.000,00 ad € 999.999,99

- **Sezione Tecnici progettisti e assimilati** suddivisa nelle seguenti fasce di importo:
 - Fascia 1: fino ad € 14.999,99
 - Fascia 2: da € 15.000,00 ad € 39.999,99
 - Fascia 3: da € 40.000,00 ad € 139.999,99
 - Fascia 4: da € 140.000,00 ad € 214.999,99
 - Fascia 5: da € 215.000,00 ad € 999.999,99

- **Sezione Professionisti (non Tecnici)** per la quale non è prevista la suddivisione in fasce di importo.

L'Operatore Economico deve indicare espressamente e puntualmente le categorie e le fasce di importo per le quali intende iscriversi.

Articolo 4 - Requisiti per l'iscrizione

Gli operatori economici, per ottenere l'iscrizione all'Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

PER LA SEZIONE ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Fascia 1 (fino ad € 149.999,99)

A) Requisiti di carattere generale:

1. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede in Italia: iscrizione nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività corrispondenti alle categorie per le quali si chiede l'iscrizione. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede all'estero: iscrizione a registri con equivalenti contenuti.
2. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice;
3. Iscrizione o domanda di iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), di cui all'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali:



1. Possesso dei seguenti requisiti (coerentemente con i principi di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del codice):
 - a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, lavori riconducibili alle categorie indicate nell'Allegato 1, Sezione Lavori, per le quali si richiede l'iscrizione per un importo totale, riferito a ciascuna categoria per la quale si chiede l'iscrizione, non inferiore ad € 149.999,99. Per l'iscrizione nella categoria OG13 è necessario presentare anche l'attestato di buon esito rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. I lavori che verranno tenuti in considerazione ai fini dell'iscrizione sono quelli regolarmente eseguiti, iniziati e ultimati nel quinquennio sopra indicato;
 - b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione;
 - c) disporre di adeguata attrezzatura tecnica ossia di dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico specificamente destinato all'esecuzione dei lavori.

Fascia 2 e seguenti

A) Requisiti di carattere generale:

1. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede in Italia: iscrizione nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività corrispondenti alle categorie per le quali si chiede l'iscrizione. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede all'estero: iscrizione in equivalenti registri.
2. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice.
3. Iscrizione o domanda di iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), di cui all'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

1. Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per categoria/e e classifica/che indicata/e nell'Allegato 1 Sezione Lavori per la/e quale/i si chiede l'iscrizione.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) del Codice, ciascun Consorziato deve dichiarare i requisiti posseduti di carattere speciale per lavori.

PER LE SEZIONI FORNITORI DI BENI E SERVIZI, TECNICI PROGETTISTI E ASSIMILATI

Tutte le fasce

A) Requisiti di carattere generale:

1. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede in Italia: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività corrispondenti alle categorie di servizi per le quali si chiede l'iscrizione. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede all'estero: iscrizione in equivalenti registri.
2. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice.
3. Iscrizione o domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), di cui all'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria:

1. Fatturato generale: Somma dei fatturati generali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco- ovvero per operatori economici costituiti da meno di 3 anni nel



minor periodo di attività - comunque non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della fascia d'importo per la quale si richiede l'iscrizione. In caso di richiesta di iscrizione in più categorie, il fatturato generale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per l'iscrizione in ciascuna categoria.

C) Requisito di capacità tecnico-professionale:

1. Contratti analoghi: Avvenuta esecuzione, nei 36 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, di contratti analoghi alla categoria di servizi per la quale si richiede l'iscrizione, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 50% del valore massimo della fascia d'importo per cui si richiede l'iscrizione. In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche, il requisito dei contatti analoghi deve essere posseduto con riferimento a ciascuna categoria di servizi per la quale si richiede l'iscrizione. Ai fini di cui sopra si farà riferimento ai 36 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco e, quindi, anche per i contratti di maggior durata alla sola parte di prestazioni eseguita nel suddetto periodo di 36 mesi.
2. Per i servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti (codice SAMB0101, SAMB0102 e SAMB0103 dell'Allegato 1): iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali con indicazione delle categorie e delle relative classi a cui si è iscritti.
3. Per i Servizi Professionali per i quali è richiesta l'iscrizione ad un Albo: iscrizione all'Albo professionale di riferimento.
4. Per l'iscrizione all'albo e la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria i soggetti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. (artt. 34, 35, 36, 37,38,39,40) del codice.
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 66 comma 1 del codice, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato II.12.

Per i consorzi, ciascun Consorziato deve dichiarare i requisiti posseduti di carattere speciale per servizi e/o forniture, nonché – per l'iscrizione alle categorie per i servizi di trasporto, smaltimento rifiuti e bonifiche, ciascun Consorziato deve allegare la propria attestazione di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

PER LA SEZIONE PROFESSIONISTI (NON TECNICI)

Suddivisione in fasce non prevista

Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

Articolo 5 - Procedura di iscrizione

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito <https://sitaf.acquistitelematici.it/>. In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in



caso di modifiche sostanziali, da trasmettere con nuova autocertificazione generata da sistema e firmata digitalmente, saranno riassoggettati a nuova abilitazione.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

È fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi o in fase di partecipazione alle procedure di gara.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Elenco Fornitori e Professionisti Telematico.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o per erronea documentazione o dovuta a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'esito di ammissione o esclusione sarà comunicato all'operatore economico entro 30 gg dalla richiesta di ammissione.

L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Elenco dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato dalla Società si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Articolo 6- Verifiche



A sua discrezione, la Società ha facoltà di verificare a campione il possesso o il mantenimento dei requisiti dichiarati dall'Operatore Economico, sia in fase di iscrizione che ad iscrizione avvenuta, richiedendo la produzione della relativa documentazione di comprova agli interessati entro i 15 giorni.

La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dell'Operatore Economico entro il termine sopra indicato comporterà, in fase di iscrizione, il diniego di iscrizione e in caso di iscrizione già avvenuta, la cancellazione dell'Operatore Economico dall'Elenco.

Stante la rilevanza penale delle eventuali dichiarazioni mendaci rese, la Società si riserva di informare le autorità competenti.

L'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici non esime gli stessi dal comprovare il possesso dei requisiti all'atto dell'eventuale affidamento di un contratto.

Articolo 7- Validità e durata dell'iscrizione, modalità di aggiornamento dell'elenco

L'iscrizione ha durata annuale a partire dalla data di iscrizione nell'Elenco, fatti salvi i casi di cancellazione previsti dal presente Regolamento.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 30 gg. antecedenti la scadenza, che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati saranno automaticamente sospesi dall'elenco. La Società provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e reso visibile nell'Elenco.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata. In tal caso la stazione appaltante procederà nuovamente a una convalida o un rifiuto a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Articolo 8 - Cancellazione dall'elenco

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale indicato all'art 7, rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- a) cessazione attività;



- b) carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 6;
- c) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 7;
- d) violazione del Codice Etico e di Comportamento della Società;
- e) gravi inadempimenti o malafede nell'esecuzione dei contratti;
- f) qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nel comma precedente, la Società comunica la cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Società, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Articolo 9 - Modifica del presente Regolamento

La Società si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, il presente Regolamento. In tal caso l'ultima versione dello stesso verrà pubblicata sul proprio sito internet. L'efficacia delle modifiche decorre dalla data successiva alla pubblicazione che verrà indicata all'atto della pubblicazione della variazione con onere a carico degli operatori economici di provvedere tempestivamente, ove necessario, all'aggiornamento della propria iscrizione.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del presente Regolamento e delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di Utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile alla pagina: <https://sitaf.acquistitelematici.it/regolamento-eprocurement> nonché del Codice Etico e di Comportamento della Società disponibile alla pagina <https://www.sitaf.it/azienda/organizzazione/codice-etico/>

Articolo 10 –Tutela dei dati personali

I dati dell'Operatore Economico verranno trattati dalla Società nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e della vigente normativa nazionale), così come indicato nella "Informativa Privacy" visionabile all'indirizzo <https://sitaf.it/privacy-policy/> che costituisce parte integrante del presente Regolamento, di cui l'Operatore Economico ha preso visione in sede di registrazione.

Articolo 11 – Responsabilità Amministrativa, D.lgs. n. 231/2001

La cancellazione dall'Elenco potrà comunque essere attivata dalla Società in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti



del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Società.

Articolo 12 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Articolo 13– Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito della Società.

Articolo 14 – Pubblicità

L'istituzione dell'Elenco di cui al presente Regolamento è reso noto mediante pubblicazione sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC (BDNCP) e sul Sito Aziendale della Società. L'Elenco via via aggiornato resta disponibile per la consultazione sul medesimo sito internet.

Articolo 15 - Foro competente

Le controversie relative all'interpretazione e/o alla esecuzione delle norme contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dalla legge italiana e devolute alla competenza esclusiva del foro di Torino.

Susa,

Allegati:

- 1) Elenco categorie merceologiche